



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

Via Torino n. 95 - CAP 10050 - Tel. 011 96 39 929- 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406

e-mail: segreteria@comune.santantoninodisusa.to.it

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente decreto:

viene reso noto tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 06/02/2017



Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Sant'Antonino di Susa, 06/02/2017



DECRETO SINDACALE N. 20 DEL 01/07/2014

MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

Premesso che:

- nel Comune di Sant'Antonino di Susa è in servizio dal 7 marzo 2000, la dott.ssa Ilaria Gavaini, in qualità di Segretario comunale e che con determinazione sindacale n. 3/2004 del Sindaco Gianpaolo Corciarino era stata riconosciuta al Segretario comunale la maggiorazione della retribuzione di posizione nella misura del 30% della retribuzione di posizione in godimento ai sensi dell'art. 1 del contratto collettivo integrativo nazionale 22/12/2003; per i Comuni di popolazione superiore ai 3.000 abitanti, la percentuale può essere riconosciuta nella misura massima del 50%;
- in data 13/01/2009 è stato sottoscritto accordo decentrato che, all'art. 1, testualmente recita:
 1. La percentuale massima della maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento, fissata dall'art. 1 del contratto collettivo integrativo di livello nazionale del 22/12/2003 nella misura del 50%, è insuperabile anche nel caso in cui la sede di segreteria sia una convenzione tra due o più comuni a prescindere dalla popolazione complessiva.
 2. Nel caso di sede convenzionata la percentuale di maggiorazione è calcolata sulla retribuzione di posizione comprensiva del 25% di cui all'art. 45 del CCNL del 16/5/2001.
- a seguito delle elezioni amministrative dell'25/05/2014 con provvedimento sindacale n. 8/2014 al Segretario comunale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 97 comma 4 ad eccezione della lett. e) (funzioni di direttore generale); in particolare al segretario è stata attribuita la responsabilità dell'area amministrativa e della amministrazione e gestione del personale;
- al Segretario Comunale, già titolare dal 1/9/2009 della Segreteria convenzionata tra i Comuni di Sant'Antonino di Susa, Sant'Ambrogio di Torino e Villar Focchiardo, ogni Comune, secondo la propria dimensione demografica e la natura degli incarichi aggiuntivi, può riconoscere una maggiorazione soggetta ai limiti massimi previsti dall'accordo integrativo di livello nazionale, da individuare nella complessità dell'esercizio concreto delle funzioni attribuite al Segretario nel singolo Ente in cui opera, senza che la convenzione possa avere diversa interferenza oltre
- quella di determinare la maggiorazione, per ognuno degli Enti associati, della retribuzione di posizione così come determinata in applicazione dell'art. 45 del CCNL;

Tutto ciò premesso

PAG. N. 1

Richiamata la determinazione sindacale n. 3/2011 con la quale si riconosceva la maggiorazione della retribuzione di posizione al Segretario comunale in base al contratto nazionale decentrato integrativo sulla base del trattamento economico rideterminato a seguito della nuova convenzione di segreteria generale;

Atteso che in data 1/03/2011 è stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali per il biennio economico 2008-2009 e che il trattamento economico del Segretario (segreteria generale di classe II) è il seguente:

h)	T
abellare (compreso rateo tredicesima mensilità e Indennità Vacanza contrattuale)	€ 43.572,98
b) Retribuzione di posizione (popolazione superiore ai 10.000 abitanti)	€ 15.584,45*
c) Somma su cui calcolare l'indennità di convenzione (a + b)	€ 59.157,43
d) Indennità di convenzione (25% lett. c)	€ 14.789,36
e) 25% della retribuzione di posizione	€ 4.648,11*
f) Base di calcolo del 50% (b + e)	€ 23.240,56
g) 50% di f)	€ 11.620,28
h) Importo massimo (a+b+d+g)	€ 85.239,47

- * ai sensi art. 3 comma 7 del contratto il calcolo della maggiorazione si effettua sull'importo della retribuzione di posizione di € 18.592,45

Considerato che dal 22/09/2011 il Comune di Sant'Antonino di Susa è convenzionato con il Comune di Alpignano, previo scioglimento della precedente convenzione di segreteria con i Comuni di Sant'Ambrogio di Torino e Villar Focchiardo;

Ritenuto di confermare la maggiorazione della retribuzione di posizione al Segretario comunale nel 30% della retribuzione di posizione, rispettando il tetto del 50% di cui al predetto accordo decentrato (il 20% è riconosciuto dal Comune di Alpignano);

Richiamato il precedente contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) e d), del C.C.N.L. 1998/2001 sottoscritto in data 22/12/2003, avente ad oggetto "condizioni, criteri e parametri per la definizione della maggiorazione della retribuzione di posizione" nonché i "criteri per la definizione del trattamento economico spettante al Segretario nei casi di reggenza o supplenza";

Rilevato che nel contratto integrativo del 22/12/2003 per quanto concerne l'indennità di posizione, si prevede in sintesi quanto segue:

1. in ordine alla esigibilità della maggiorazione, essa è certa in conseguenza dell'attuale eseguibilità dell'accordo decentrato stipulato, come già precisato, in data 22/12/2003;
2. in ordine al parametro di riferimento della maggiorazione, la stessa, ai sensi dell'art.2 del contratto integrativo nazionale viene determinata nella percentuale massima del 50%, percentuale che come sopra ricordato è stata fissata, per il Comune di Sant'Antonino di Susa, nella misura del 30%;
3. l'applicazione dell'istituto contrattuale della retribuzione di posizione è preceduta dalla verifica delle condizioni, criteri e parametri previsti dall'art. 1 dell'accordo decentrato; in particolare le condizioni suddivise in oggettive (complessità organizzativa – complessità funzionale – disagio ambientale) e soggettive (attività gestionali – incarichi speciali – progetti speciali) risultano specificate nelle tabelle di riscontro riportate nell'allegato "A" dell'accordo;
4. l'accordo decentrato del 13/01/2009 espressamente cita (art. 1 comma 2) la retribuzione di posizione comprensiva del 25% di cui all'art. 45 del CCNL del 16/5/2001,

- 4) Di stabilire la valenza del presente atto, riferita alla nuova convenzione di segreteria sino al perdurare della validità della normativa contrattuale di cui al punto precedente.
- 5) Di dare atto che il riscontro delle condizioni "Oggettive" e "Soggettive" di cui all'art. 1 a lett. A) del contratto integrativo nazionale in cui ha operato e opera il Segretario comunale dott.ssa Ilaria Gavaini dal 2000 a tutt'oggi è avvenuto in contraddittorio verbale fra il sottoscritto ed il Segretario Comunale – come pure la definizione dei criteri e dei parametri summenzionati – con il risultato (eguale per tutti gli anni e sino ad oggi) evidenziato nelle "CONDIZIONI OGGETTIVE" e "CONDIZIONI SOGGETTIVE" sopra riportate.
- 6) Di riconoscere, fino a revoca del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, comma 4, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali 1998/2001, dell'art. 1 del contratto collettivo integrativo nazionale 22/12/2003 e dell'art. 1 del contratto collettivo integrativo del 13/01/2009 la maggiorazione della retribuzione di posizione nella misura del 30% - calcolata sulla retribuzione di posizione (€ 18.592,45) aumentata del 25% per la convenzione di segreteria - pari ad € 6.972,17 annue al lordo delle ritenute erariali ed al netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente, di modo che la retribuzione di posizione complessiva, erogata dai Comuni di Alpignano e Sant'Antonino di Susa ammonta a complessivi € 34.860,84.
- 7) Di riconoscere altresì con il presente atto la retribuzione di risultato prevista dall'art. 42 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali 1998/2001, secondo la base di calcolo in esso prevista, nella misura del 10% annuo approvando l'allegata scheda "Criteri per la valutazione del risultato";
- 8) Di dare mandato al competente ufficio di adottare gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento, confermando per la convenzione di segreteria generale fra i Comuni di Alpignano e Sant'Antonino di Susa la maggiorazione della retribuzione di posizione dando atto che, non essendo più Comune di Sant'Antonino di Susa di essere Comune capofila, quest'ultimo provveda soltanto alla liquidazione della suddetta retribuzione, restando in capo al Comune di Alpignano il pagamento della stipendio del Segretario e il successivo rimborso della quota a carico del Comune di Sant'Antonino di Susa.

IL SINDACO
F.to Susanna PREACCO

Dato atto che il Segretario comunale Ilaria Gavaini, come sopra precisato, non è direttore generale e pertanto ognuna delle funzioni individuate nell'allegato "A" del contratto decentrato del 22/12/2003 può essere computata ai fini della maggiorazione della retribuzione di posizione, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del contratto integrativo;

Ritenuto, in considerazione delle funzioni sopra attribuite, di confermare la predetta maggiorazione nell'ambito della convenzione di segreteria a seguito dell'elezione del nuovo Sindaco;

Preso atto che dall'attuazione del contratto integrativo come sopra esaminato consegue altresì che la retribuzione di risultato prevista dall'art. 42 del C.C.N.L. 1999/2001 dovrà essere calcolata sulla base dell'indennità di posizione stabilita con il presente atto;

Considerato che in ossequio alle disposizioni di rango legislativo e quelle speciali di rango contrattuale il riconoscimento della maggiorazione è conseguenza del procedimento di seguito riportato:

- attivazione d'ufficio;
- ricognizione degli incarichi attribuiti;
- confronto fra Sindaco e Segretario sulla proposta di determinazione;
- determinazione del Sindaco;

Visto che il contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – accordo n. 2 – firmato il 22/12/2003, è a tutt'oggi valido ed applicabile;

Considerato che l'art. 1 del testo dell'accordo sopra menzionato prevede:
"Maggiorazione della retribuzione di posizione":

"Ai sensi dell'art. 41, comma 4, del CCNL, gli Enti, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento secondo le condizioni cui all'allegato A, i criteri ed i parametri seguenti:

A) *CONDIZIONI: possono essere di carattere oggettivo ovvero di carattere soggettivo.*

A/1) Condizioni oggettive.

Si riferiscono all'Ente locale ove si presta servizio e sono articolate in tre categorie: complessità organizzativa (ad es. complessità, in funzione del numero delle Aree o Settori presenti nell'Ente, della funzione di sovrintendenza e coordinamento di dirigenti o responsabili di servizio, laddove non siano state conferite, all'interno o all'esterno, le funzioni di direzione generale), complessità funzionale (ad es. presenza di particolari uffici o di particolari forme di gestione dei servizi) e disagio ambientale (ad es. sedi di montagna, estrema carenza di organico, situazioni anche transitorie di calamità naturale o difficoltà socio economiche).

Le funzioni individuate nella tabella di cui all'allegato A che coincidono con le attività ed i compiti tipici del Direttore Generale non possono essere computate ai fini della maggiorazione di retribuzione di posizione qualora il Segretario sia stato nominato Direttore Generale.

A/2) Condizioni soggettive.

Sono individuate tre categorie: affidamento al Segretario di attività gestionali (ad es. responsabilità servizio finanziario, rilascio concessioni edilizie, ecc.), incarichi speciali (ad es. presidenza Nucleo di Valutazione, ove non diversamente remunerato), progetti speciali (ad es. coordinamento patti territoriali, ecc.).

Relativamente agli incarichi per attività di carattere gestionali occorre che gli stessi siano conferiti in via temporanea e dopo aver accertato l'inesistenza delle necessarie professionalità all'interno dell'Ente.

- B) *CRITERI: vanno intesi come le “politiche” di contrattazione per delineazione delle condizioni e dei parametri.*
- C) *PARAMETRI: sono gli strumenti per la determinazione monetaria della maggiorazione della retribuzione di posizione.*

L'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione deve riferirsi al solo ente che la eroga. Nel caso in cui il Segretario sia collocato in posizione di disponibilità non si dà luogo all'erogazione della predetta maggiorazione.

L'importo della maggiorazione deve tener conto della rilevanza dell'Ente e delle funzioni aggiuntive affidate al Segretario. La stessa, riscontrata la presenza delle condizioni sopra dette, non può essere inferiore al 10% e superiore al 50% della retribuzione di posizione in godimento.

Ai fini dell'erogazione della predetta maggiorazione le funzioni devono essere effettivamente svolte su incarico formalmente conferito dall'Amministrazione.”;

Visto l'allegato A” del contratto collettivo integrativo dei segretari comunali e provinciali – accordo n. 2

ALLEGATO A

TABELLA PER IL RISCONTRO DELLE CONDIZIONI OGGETTIVE:

COMPLESSITA' ORGANIZZATIVA – COMPLESSITA' FUNZIONALE – DISAGIO AMBIENTALE

A	Responsabilità complessiva e di coordinamento per le fasi attuative delle linee di indirizzo degli organi
B	Grado di indipendenza, di autonomia strategica e di rappresentanza dell'ente
C	Entità delle risorse finanziarie gestite e/o coordinate
D	Complessità in tema di coordinamento e di sovrintendenza dei dirigenti e/o dei responsabili degli uffici e dei servizi
E	Rappresentanza esterna
F	Presenza di particolari uffici o di particolari forme di gestione dei servizi
G	Ad es. sedi di alta montagna, estrema carenza di organico, situazioni anche transitorie di calamità naturale o difficoltà socio-economiche
H	Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei Responsabili dei Servizi, dei titolari di p.o. o dei dirigenti
I	Incrementi stagionali della popolazione di particolare rilevanza

TABELLA PER IL RISCONTRO DELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE:

ATTIVITA' GESTIONALI – INCARICHI SPECIALI – PROGETTI SPECIALI

A	Assistenza giuridico – amministrativa mediante consulenza fornita ai responsabili dei servizi
B	Grado di collaborazione nei confronti degli organi dell'ente
C	Complessità e rilevanza dell'attività rogatoria
D	Partecipazione alle sedute di organi diversi dalla Giunta e dal Consiglio (quali ad es. Commissioni Consiliari, Conferenza Capigruppo)
E	Attribuzione di funzioni aggiuntive attribuite dallo Statuto o dai Regolamenti
F	Funzioni aggiuntive conferite dal capo dell'Amministrazione
G	Responsabilità della cura dell'attuazione dei provvedimenti
H	Responsabilità dell'istruttoria delle deliberazioni
I	Responsabilità della cura degli atti esecutivi delle deliberazioni
J	Componenti di Commissioni di gara e di concorso reso “ratione officii”
K	Rilascio di atti certificativi, attestativi e di comunicazione

PAG. N. 4

B) CRITERI

La definizione della terminologia usata nel punto B) del I comma dell'art. 1 del contratto decentrato, contenente i “criteri” secondo i quali corrispondere la maggiorazione di cui qui trattasi, è la seguente: le “politiche di contrattazione” (per la delineazione delle “condizioni e dei parametri” di cui alle lettere, rispettivamente, A) e C) medesimo I comma) sono costituite dagli “indirizzi dati dal Sindaco” – quale legale rappresentante dell'Amministrazione Comunale e soggetto che nomina il Segretario – per individuare (= delineazione), in “contraddittorio” = (contrattazione) con quest'ultimo, le condizioni ed i parametri, in base ai quali corrispondere la maggiorazione qui in oggetto. Con riferimento a quanto così definito, pertanto, lo scrivente stabilisce che:

- gli “indirizzi” di cui sopra sono contenuti nelle premesse del presente atto, con le finalità di adempiere ai disposti contrattuali in esse menzionati relativamente alla retribuzione di posizione del Segretario comunale, per rendere coerente le responsabilità attribuite al medesimo con la sua retribuzione;
- l'individuazione delle “condizioni” in base alle quali corrispondere la maggiorazione della retribuzione di posizione, è avvenuta – dopo contraddittorio verbale tra lo scrivente ed il Segretario – nella parte dei prospetti sopra riportati con le lettere “A) CONDIZIONI OGGETTIVE” E “A) CONDIZIONI SOGGETTIVE”, prendendo come doveroso riferimento quelle contenute nell'allegato A all'accordo decentrato firmato il 22/12/2003 in Roma, quale parimenti innanzi citato;
- l'individuazione dei “parametri” in base ai quali corrispondere la maggiorazione in questione – dopo contraddittorio verbale tra lo scrivente ed Segretario – è qui disposta nella parte sub) lettera C del presente prospetto, delineando i medesimi con riferimento alla ripartizione tra “A) – CONDIZIONI OGGETTIVE” e “A) – CONDIZIONI SOGGETTIVE” ed assegnando un punteggio ad ogni singola voce che individua una di dette condizioni: la sommatoria dei punteggi corrisponde al cento per cento di essi e, ad essa, verrà rapportato il punteggio ottenuto dal Segretario comunale per ogni singolo anno, considerando “un punto” ognuna delle condizioni oggettive e soggettive riscontrate, tra quelle presenti in tabella, “zero punti” l'assenza per ognuna di esse.

A) PARAMETRI

Fatto “100” il parametro base al quale rapportare l'intera “Retribuzione di posizione” del Segretario e sapendo che, comunque, il limite di aumento massimo corrisponde al 50% della medesima – di cui il 30% è già attribuito dal Comune di Sant'Antonino di Susa – al primo tipo di condizioni (quelle “OGGETTIVE”) viene assegnato il punteggio di “50” (da ripartirsi in misura uguale tra i nove punti – lettere da A a I – presenti nella tabella), al secondo tipo (quelle “SOGGETTIVE”) viene assegnato il punteggio di “50” (da ripartirsi in misura uguale tra i sedici punti – lettere da A a P – presenti nella tabella), non ritenendosi al momento di differenziare tra loro le singole condizioni, all'interno della tabella, evitando “pesature” di ognuna al fine di semplificare i conteggi.

- 3) Di dare atto che il calcolo risultante dall'applicazione dei “PARAMETRI” alle “CONDIZIONI” per l'applicazione della maggiorazione della posizione di retribuzione (contenute nei prospetti sub lett. A), parimenti approvate nel precedente punto 1) del presente dispositivo), dà il risultato di 94,44 in base al quale determinare la misura della maggiorazione di cui in oggetto (il totale dei due singoli risultati successivi, viene riportato al 50% della possibile maggiorazione):

A) CONDIZIONI OGGETTIVE n. 9 (lettere da A ad I comprese) = punti 5,555 ognuno riscontrata la presenza di n. 4 condizioni (lett. A, D, E, H) x 5,555 = 22,22;

A) CONDIZIONI SOGGETTIVE n. 16 (lettere da A ad P comprese) = punti 5,555 ognuno, riscontrata la presenza di n. 13 condizioni (lett. A, B, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P) X 5,555 = 72,22;

PAG. N. 9

A/SI	Responsabilità complessiva e di coordinamento per le fasi attuative delle linee di indirizzo degli organi - <i>interamente in capo al Segretario</i>
B/NO	Grado di indipendenza, di autonomia strategica e di rappresentanza dell'ente (<i>non calcolabile</i>)
C/NO	Entità delle risorse finanziarie gestite e/o coordinate (<i>non stimabile, mancando un dato nazionale di raffronto con altri Comuni confrontabili con Sant'Antonino di Susa del rapporto = totale del bilancio/totale risorse gestite e/o coordinate</i>)
D/SI	Complessità in tema di coordinamento e di sovrintendenza dei responsabili degli uffici e dei servizi (<i>ALTA: comprende le Aree organizzative del Comune</i>).
E/SI	Rappresentanza esterna: <i>in capo al Segretario (esclusa quella legale in capo al Sindaco)</i>
F/NO	Presenza di particolari uffici o di particolari forme di gestione dei servizi: <i>forme di gestione dei servizi</i>
G/NO	Ad es. sedi di alta montagna, estrema carenza di organico, situazioni anche transitorie di calamità naturale o difficoltà socio-economiche
H/SI	<i>Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei Responsabili dei Servizi, dei titolari di p.o</i>
I/NO	Incrementi stagionali della popolazione di particolare rilevanza

A) CONDIZIONI SOGGETTIVE (attività gestionali – incarichi speciali – progetti speciali)

A/SI	Assistenza giuridico-amministrativa mediante consulenza fornita ai responsabili dei servizi : <i>in capo al Segretario</i>
B/SI	Grado di collaborazione nei confronti degli organi dell'ente: <i>massimo, nel senso che non sono previsti, nell'organizzazione dell'Ente, altri soggetti che prestino detta collaborazione</i>
C	Complessità e rilevanza dell'attività rogatoria: media <i>in rapporto alla tipologia di atti da redigere, autenticare e rogare</i>
D/SI	Partecipazione alle sedute di organi diversi dalla Giunta e dal Consiglio (quali ad es. Commissioni Consiliari, Conferenza Capigruppo): <i>Conferenza dei Capigruppo</i>
E/SI	Attribuzione di funzioni aggiuntive attribuite dallo Statuto o dai Regolamenti: <i>si, da questi ultimi (vedi lettera J)</i>
F/SI	Funzioni aggiuntive conferite dal capo dell'Amministrazione: <i>SI (responsabile dell'Area amministrativa e del personale)</i>
G/SI	Responsabilità della cura dell'attuazione dei provvedimenti: <i>interamente, per le deliberazioni consiliari e di giunta, condivisa con i responsabili di area per le determinazioni nonché – in ragione delle materie – per le ordinanze ed i decreti sindacali</i>
H/SI	Responsabilità dell'istruttoria delle deliberazioni: limitatamente all'incarico di responsabile di area amministrativa
I	Responsabilità della cura degli atti esecutivi delle deliberazioni: <i>si (vedi lettera G); il Segretario comunale – dopo aver apposto l'esecutività su tutte le deliberazioni – cura che vengano eseguiti tutti gli adempimenti tendenti a dare loro attuazione, non consistenti in successive determinazioni dei responsabili comunali</i>
J/SI	Componenti di Commissioni di gara e di concorso reso "ratione officii"
K/SI	Rilascio di atti certificativi, attestativi e di comunicazione: <i>SI (interamente in capo al Segretario, per la materia notarile ed in collaborazione e/o sostituzione dei dipendenti comunali Responsabili dei servizi/uffici, per le altre materie da questi ultimi trattate)</i>
L/SI	Altre competenze annoverabili nell'ambito delle funzioni di assistenza e collaborazione con il capo dell'amministrazione: <i>unico referente del Sindaco per l'assistenza giuridico - amministrativa al medesimo</i>
M/SI	Partecipazione alla delegazione trattante di parte pubblica: <i>SI, quale presidente</i>
N/SI	Appartenenza al Nucleo di Valutazione o Servizio di controllo interno con funzione di raccordo tra l'ente e l'organo di valutazione: <i>previsto dal regolamento</i>
O/NO	Attività di docenza o di direttore dei corsi di formazione promossi dalla Regione e/o dall'Ente
P/SI	Incarichi di Responsabile di Servizio, Settore o Area.: dal 7 marzo 2000 senza soluzione di continuità Responsabile dell'Area Amministrativa

L	Altre competenze annoverabili nell'ambito delle funzioni di assistenza e collaborazione con il capo dell'amministrazione
M	Partecipazione alla delegazione trattante di parte pubblica
N	Appartenenza al Nucleo di Valutazione o Servizio di controllo interno con funzione di raccordo tra l'ente e l'organo di valutazione
O	Attività di docenza o di direttore dei corsi di formazione promossi dalla Regione e/o dall'Ente
P	Incarichi di Responsabile di Servizio, Settore o Area

Considerato che le norme speciali di rango contrattuale sulla erogazione delle predette maggiorazioni qui menzionate e riportate, nonché della retribuzione di risultato di cui all'art. 42 del citato CCNL, mantengono validità rispetto alle disposizioni generali di rango legislativo (in particolare, al D.Lgs. 150/09);

Considerato che le funzioni di Segretario comunale e provinciale sono prioritariamente indicate nel già citato articolo 97 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, oltre che nel Regolamento comunale sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici di Sant'Antonino di Susa;

Dato atto che, oltre che nei provvedimenti di cui sopra e nei Regolamenti comunali, le funzioni svolte dal Segretario trovano origine nelle direttive impartite al medesimo dall'attuale Capo dell'Amministrazione in forma verbale, sicché la parte ricognitiva contenuta nel "prospetto" riportato nel successivo dispositivo (parte "A") - CONDIZIONI OGGETTIVE" e "A) - CONDIZIONI SOGGETTIVE") è ancor più indispensabile a dare certezza in merito all'esercizio delle funzioni complessivamente espletate nel Comune di Sant'Antonino di Susa dal Segretario nonché alla loro continuità nell'ambito della nuova convenzione di segreteria;

Dato atto che da tale impostazione è escluso qualunque effetto di consolidamento della maggiorazione della retribuzione di posizione nel "maturato" economico del Segretario, restando, detta maggiorazione, strettamente connessa all'esercizio delle funzioni effettivamente svolte su incarico formalmente conferito dall'Amministrazione ed al conseguente carico di responsabilità (tale natura, inoltre, rende ragione del perché l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione deve riferirsi al solo ente che la eroga);

Visto che la maggiorazione, per come definita in precedenza, viene a configurarsi come elemento accessorio di una voce - la retribuzione di posizione - costituente, unitamente ad altre, il monte salari riferito a ciascun Segretario, sicché da ciò deriva la sua commutabilità ai fini della retribuzione di risultato (art. 42, c. I, CCNL 16/5/2001), prevista dal CCNL nell'importo non superiore al 10% del monte salari stesso;

Visto altresì che il dato contrattuale, non facendo riferimento alla sede di segreteria convenzionata ma al singolo Comune, imputa chiaramente ad "ogni Comune" - e quindi "al solo Ente che la eroga" - la titolarità del procedimento di riscontro delle condizioni necessarie per l'applicazione della maggiorazione della retribuzione di posizione, così com'è imputato al singolo Comune il conseguente onere economico (ivi compreso quello relativo alla quota di retribuzione di risultato connessa alla maggiorazione);

Considerato pertanto che, nel caso presente in cui il Segretario comunale è titolare della Segreteria convenzionata tra i Comuni di Sant'Antonino di Susa e Alpignano ognuno di questi, secondo la propria dimensione demografica e la natura degli incarichi aggiuntivi, potrà riconoscere al Segretario incaricato una maggiorazione e che ognuna di queste maggiorazioni soggiacerà ai limiti massimi previsti dal contratto nazionale (ed eventualmente dalla convenzione di segreteria) per i singoli Comuni, in quanto ciò è coerente non solo con il dato contrattuale ma con la stessa ratio dell'istituto, la quale deve individuarsi nella considerazione, ai fini del trattamento economico, della complessità aggiuntiva dell'esercizio concreto delle funzioni riconnesse al Segretario nel contesto

del singolo Ente in cui opera, senza che un'eventuale convenzione possa avere diversa interferenza oltre quella (ricorrendone le condizioni) di determinare la maggiorazione, per ognuno degli Enti associati, della retribuzione di posizione così come determinata in applicazione dell'art. 45 del CCNL;

Ricordato che, in data 11/8/2003, l'Agenzia di parte pubblica per la contrattazione nazionale (ARAN), richiamato il carattere generale nel settore pubblico della nozione di "monte salari" (la quale ricomprende tutte le somme corrisposte nell'anno di riferimento al personale sia a titolo di trattamento economico principale che accessorio, rilevate dai bilanci consuntivi delle singole Amministrazioni, con esclusione dei soli emolumenti aventi carattere indennitario, risarcitorio o di rimborso spese) ha ritenuto che tale nozione non può avere una diversa e minore valenza nel caso dei CCNL dei Segretari comunali e provinciali ed ha concluso per la ricomprensione nel "monte salari" di riferimento, ai fini della determinazione della retribuzione di risultato del Segretario, anche dalla voce "diritti di segreteria";

Considerato, per quanto concerne l'effettiva "esigibilità" della maggiorazione, che essa è direttamente correlata ad una corretta interpretazione della locuzione "possono corrispondere", intesa non quale mera facoltà dell'Ente ma come ammissibilità (liceità) dell'erogazione a seguito della sottoscrizione dell'accordo decentrato nazionale, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, giacché tale ultima interpretazione (che consente di leggere il testo in tal modo: "dalla data di eseguibilità dell'accordo possono corrispondere...." - dunque, l'eseguibilità quale condizione per l'esigibilità), oltre che coerente sotto il profilo sistemico, appare rafforzata da una lettura combinata con il c. 3 dell'art. 1 ed il c. 2 dell'art. 4 del decentrato in commento: infatti l'accordo decentrato, prevedendo che l'importo della maggiorazione (riscontrate le condizioni stabilite) non possa essere inferiore al 10% della retribuzione della posizione in godimento, rende evidente come l'esigibilità della stessa sia condizionata esclusivamente all'accertamento delle condizioni previste in accordo senza che, riscontrate le stesse, sia dato desumere alcuna facoltatività in merito all'applicazione dell'istituto contrattuale e nessun altro limite diverso dalla disponibilità delle risorse e della capacità di spesa degli Enti (in altre parole, è solo dal mancato esplicito riscontro delle condizioni previste in accordo che può discendere la inesigibilità della maggiorazione: tale conclusione è vieppiù rafforzata da quanto disposto al c. 2 dell'art. 4 che, a conferma della correttezza dell'interpretazione prescelta della locuzione "possono corrispondere", chiarisce che l'avverarsi della condizione - cioè l'eseguibilità dell'accordo - impone agli Enti di dare esecuzione agli atti già assunti, facendo seguire al conferimento dell'incarico il relativo corrispettivo;

Preso atto che, dall'attuazione del contratto integrativo come sopra citato, consegue altresì che la retribuzione di risultato prevista dall'art. 42 del CCNL 1998/2001 dovrà essere integrata per la parte aggiuntiva derivante dall'ampliamento della base di calcolo conseguente alla maggiorazione della retribuzione di posizione stabilita con quello presente;

Considerato che la retribuzione di risultato citata nel capoverso precedente viene stabilita con il presente decreto sindacale nella misura del 10% annuo lordo del monte salari del Segretario comunale, per ogni anno di riferimento;

Premesso che l'art. 42 del CCNL 16/5/01 regola l'attribuzione dell'indennità di risultato correlata al raggiungimento degli obiettivi (con esclusione dell'incarico di funzione di direttore generale) e che - ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 - le funzioni soggette a valutazione sono:

1. la funzione di collaborazione e di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione giuridico - amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
2. la partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta, curandone la verbalizzazione;
3. l'espressione dei pareri di cui all'art. 49 del TUEL in relazione alle sue competenze nel caso in cui l'ente non abbia responsabilità dei servizi;

PAG. N. 6

4. il rogito di tutti i contratti nei quali l'ente è parte;
5. sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei dirigenti e/o responsabili di posizioni organizzative;
6. l'esercizio di ogni altra funzione attribuitagli dallo stato o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;

Dato atto che il segretario dovrà dimostrare nell'azione quotidiana capacità, competenza e fattiva collaborazione, raggiungendo appieno i risultati attesi nelle materie sopra previste ed inoltre dovrà svolgere con pari positivi risultati le attività ulteriori assegnategli ai sensi della lettera d) dell'art. 97 del T.U.E.L.;

Dato atto, altresì, che al segretario potrà essere erogata la retribuzione di risultato in caso di raggiungimento del punteggio previsto nella scheda allegata al presente decreto, la quale viene qui approvata al fine di effettuare la valutazione dei risultati attesi da parte del Segretario, come sopra detto;

Considerato che nell'ente non si applica l'art. 38, comma 3, del CCNL per l'autonoma area dirigenziale del comparto regioni ed enti locali, non essendovi in servizio - né previsti dalla dotazione organica - i dirigenti;

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, stante il rapporto prettamente fiduciario con il segretario comunale, che rende la misurazione della performance dello stesso, difficilmente stimabile in modo oggettivo, da parte di soggetti esterni, considerate, tra l'altro, le delicate e molteplici funzioni svolte;

Ritenuto che solamente chi, quotidianamente, si avvale della collaborazione del segretario possa valutarne la professionalità e la qualificazione tecnica;

Ritenuto poter affermare con il presente atto - alla luce del D. Lgs. n.150/2009 - che sia le *condizioni oggettive e le condizioni soggettive* di cui sopra, sia il contenuto della scheda di valutazione allegata al presente decreto, rispettano - data la tipologia della loro impostazione, nonché il loro rispettivo contenuto - i principi e le direttive per la valutazione delle responsabilità, degli obiettivi e delle performance in capo al Segretario Comunale, desumibili da tale decreto (per la parte applicabile negli Enti Locali);

DECRETA

- 1) Di definire, come nei prospetti riportati in premessa - che qui si approvano e si richiamano integralmente- le condizioni, i criteri ed i parametri di cui, rispettivamente, alle lettere A), B), e C) dell'art. 1, comma 1, del contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali. Accordo n. 2 - firmato il 22/12/2003 nella sede dell'Agenzia in Piazza Cavour in Roma, tra le delegazioni trattanti, ex art. 4 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, sottoscritto il 16/05/2001 per le materie di cui all'art. 4 lett. c) e d) del medesimo CCNL.
- 2) Di approvare i seguenti prospetti a conferma di quelli indicati in premessa contenenti la ricognizione (lettera A) e le definizioni (lett. B e C) dallo scrivente effettuate in contraddittorio con il Segretario comunale, relativi a condizioni, criteri e parametri per calcolare la maggiorazione della retribuzione di posizione:

A) CONDIZIONI OGGETTIVE (complessità organizzativa – complessità funzionale – disagio ambientale)

PAG. N. 7

**CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ART. 42 DEL CCNL
- SEGRETARIO COMUNALE -**

	FUNZIONI	GIUDIZIO			VALUTAZIONE DESCRITTIVA
		CAPACITA'	COMPETENZA	COLLABOR.	
1	Collaborazione ed assistenza giuridico amministrativa agli Organi Comunali (art. 97 comma 2 del T.U.EE.LL.) partecipazione attiva nella veste consultiva e propositiva nelle materie proprie del Segretario				
2	Partecipazione con funzioni consultive referenti e assistenza a riunioni di Giunta e Consiglio (Art. 97, comma 4 lettera A) del T.U.EE.LL)				
3	Espressione di pareri – in assenza di Responsabili dei servizi comunali ed in relazione alle sue personali competenze – su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio (che non sia mero atto di indirizzo) in ordine alla regolarità tecnica e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, in ordine alla regolarità contabile (art. 97, comma 4 lettera c) del T.U.EE.LL)				
4	Funzione di rogito dei contratti del Comune, di autentica di scritture ed atti nell'interesse del Comune (art. 97, comma 4 lettera b) del T.U.EE.LL)				
5	Funzione di coordinamento e sovrintendenza dei Responsabili di P.O. (art. 97, C. IV, primo periodo, del T.U.EE.LL in mancanza di nomina del Direttore Generale)				
6	Responsabilità do P.O e/o di altre funzioni di cui all'art. 97, comma 4 lettera d) del T.U.EE.LL				

TOTALE PUNTEGGIO **VALUTAZIONI POSITIVE** _____ **VALUTAZIONI NEGATIVE** _____

II SINDACO

Giudizio: Ad ogni modalità, altresì definita "Profilo di Giudizio svolgimento della funzione (capacità/competenza/collaborazione)", potrà essere assegnato un giudizio positivo (+1) od uno negativo (-1). Nessun giudizio verrà espresso (0) nel caso di mancato svogimento della funzione (ad. es. attribuzione a Notaio della funzione di cui al n. 4 Tab. A)

La "valutazione descrittiva" è indispensabile solamente nel caso di ricorso interno agli organi valutatori da parte del funzionario così da costituire motivazione ai giudizi sulle voci A) B) C). Pertanto i fogli aggiuntivi che la contengono possono essere compilati in un secondo tempo, rispetto alla data originaria di formazione della presente scheda.

Il punteggio delle singole tabelle A e B, quale riportato in ognuna delle caselle da cui il "Giudizio" è composto, verrà sommato e comporterà l'erogazione dell'indennità nella misura proporzionale al punteggio positivo ottenuto.

Nessuna erogazione per punteggio negativo o pari a zero.

Per presa visione: data _____

Firma: _____